



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 24/12/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 27 novembre 2013, n. 315**

**D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza,  
del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) 2009-2014 - Autorità procedente: Regione Puglia -  
Servizio Caccia e Pesca - PARERE MOTIVATO**

L'anno 2013 addì 27 del mese di Novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

Con nota prot. n. 2759 del 3/08/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6447 del 7/8/2012, il Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia trasmetteva il Rapporto preliminare del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (d'ora in poi PFVR), avviando la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Con nota prot. n. 2801 del 10/8/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6909 del 3/9/2012, comunicava ai soggetti competenza ambientale, agli enti territoriali, alle associazioni, alle organizzazioni, agli ordini ed alle istituzioni la pubblicazione sul sito istituzionale del rapporto preliminare, unitamente all'avviso di convocazione alla Conferenza di valutazione relativamente alla procedura di VAS del PFVR.

Con nota del 24/9/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8576 del 19/10/2012, il sig. Nicola Calò chiedeva di tener conto nella stesura del PFVR di "fonti sonore fortemente impattanti" all'interno dell'oasi di protezione "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro" in Sannicola (LE).

Con nota prot. n. 1557 del 16/3/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5207 del 31/5/2013, il Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia trasmetteva il Rapporto Ambientale e i relativi allegati per la pubblicazione sul sito web istituzionale e rendeva noto della imminente pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURP.

Con nota prot. n. 1752 del 29/5/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5531 del 7/6/2013, il Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia comunicava ai soggetti competenza ambientale, agli enti territoriali, alle associazioni, alle organizzazioni, agli ordini ed alle istituzioni la pubblicazione sul BURP n. 71/2013 dell'avviso di deposito del rapporto ambientale e dei relativi allegati presso la sede del Servizio regionale Caccia e Pesca e sul sito istituzionale.

Con nota prot. n. 1754 del 29/5/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5539 del 7/6/2013, il Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia trasmetteva ulteriore documentazione cartacea e digitale.

Con nota prot. n. 105467 del 12/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6282 del 26/06/2013, la Provincia di Bari - Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale - trasmetteva le proprie

osservazioni in merito al PFVR.

Con nota prot. n. 108762 del 18/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6449 del 7/7/2013, la Provincia di Bari - Servizio Agricoltura, Caccia, Pesca, Laboratorio di biotecnologie Marine, trasmetteva all'Ufficio VAS, e al Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia lo Studio d'incidenza ambientale relativamente al Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bari (di cui alla D.D. n.4293/2013) "al fine del rilascio del relativo parere di incidenza ambientale".

Con nota prot. n. 8705 del 15/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7014 del 16/7/2013, la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia segnalava di aver inviato le proprie valutazioni alla Direzione Regionale con nota prot. n. 8704 del 15/7/2013.

Con nota prot. n. 64 del 23/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7778 del 1/8/2013, il WWF Italia - Sezione Puglia trasmetteva le proprie osservazioni in merito al PFVR.

Con nota prot. n. 8846 del 20/9/2013, l'Ufficio VAS inviava chiarimenti alla Provincia di Bari - Servizio Agricoltura, Caccia, Pesca, Laboratorio di biotecnologie Marine - e al Servizio Caccia e Pesca in merito alla Valutazione d'Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bari.

Con nota prot. n. 9396 del 7/10/2013, l'Ufficio VAS sollecitava gli Enti Parco a trasmettere il proprio contributo al fine di adempiere ai dettami imposti dalla l.r. 11/2001 nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.

Con nota prot. n. 9396 del 7/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9732 del 18/10/2013, l'Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra del Corpo Forestale dello Stato, trasmetteva le proprie osservazioni in merito.

Con nota prot. n. 3312 del 15/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9783 del 18/10/2013, il Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia trasmetteva le osservazioni pervenute con le relative controdeduzioni oltre allo studio d'incidenza.

Con nota prot. n. 60231 del 21/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10213 del 31/10/2013, la provincia di Barletta Andria e Trani trasmetteva le proprie osservazioni e chiedeva la revoca di una ZRC e l'istituzione di una nuova ZRC in coerenza con il PFV provinciale 2010/2014 approvato con DCP n. 47 del 19/9/2012 e trasmesso in allegato.

Con nota prot. n. 3564 del 4/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10344 del 5/11/2013, il Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia trasmetteva gli esiti finali della consultazione.

Preso atto che

con deliberazione n. 217 del 21 luglio 2009 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, su proposta della Giunta Regionale (DGR n. 1045 del 23/6/2009);

con Regolamento Regionale n. 17 del 30 luglio 2009 si dava "Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 2009-2014";

con ricorso n. 1683/2009, integrato con motivi aggiunti, l'Associazione italiana per il World Wide Fund for nature Onlus Ong (WWF), ai sensi dell'art. 18 della L. 349/1986, ha impugnato, innanzi al TAR Puglia - sede di Bari, il Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 nonché gli atti intermedi del procedimento, lamentando, in particolare, la non attivazione del procedimento sulla "Valutazione Ambientale Strategica", previsto dalla legislazione statale;

con sentenza n. 3137/2009, il TAR Puglia - Sede di Bari, sez. terza, ha respinto il ricorso principale, ritenendolo infondato, ed ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, poiché rivolti nei confronti dei Piani faunistici venatori provinciali, approvati con atti emanati prima della proposizione del ricorso principale;

con ricorso n. 1846/2010, la predetta Associazione WWF ha presentato innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza breve del TAR Puglia - Sede di Bari, Sez. terza, n. 3137/2009 - rubricato al n. 1846/2010, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado;

con sentenza n. 2755 del 10 maggio 2011 il Consiglio di Stato:

- accoglieva il ricorso di primo grado n. 1683 del 2009 e rilevava che la delibera n. 217 del 2009 del Consiglio Regionale della Puglia è stata emanata in assenza dell'attivazione del procedimento sulla

valutazione ambientale strategica, prescritto dalla legislazione di settore;

- manteneva fermi tutti gli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado e, in particolare, della medesima delibera n. 217 del 21 luglio 2009, anche per la verifica della legittimità e della efficacia degli atti conseguenti;

- dichiarava il dovere della Regione Puglia di procedere alla rinnovata emanazione - con effetti ex nunc - del piano faunistico venatorio regionale efficace fino all'anno 2014 e di concludere il relativo procedimento entro il termine di dieci mesi, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza;

con deliberazione n. 2370 del 27 ottobre 2011 la Giunta Regionale ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 10 maggio 2011 e, per l'effetto, ha chiesto agli Uffici competenti di rinnovare l'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 previa attivazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con ricorso n. 4249 del 2012, la Regione Puglia, "esponendo che ha avviato la procedura di esecuzione del giudicato, e che tuttavia sono sopravvenute difficoltà pratiche, essendosi reso necessario affidare a un professionista esterno l'incarico della redazione della V.A.S., in assenza di specifiche competenze all'interno dell'amministrazione", ha richiesto la proroga di ulteriori dieci mesi al fine di ottemperare alla statuizione della sentenza suddetta;

con successiva sentenza n. 995 del 19 febbraio 2013 il Consiglio di Stato - Sezione sesta, ha disposto una proroga di otto mesi, con decorrenza 19 febbraio 2013, per la conclusione del precitato procedimento VAS;

con deliberazione n. 773 del 23 aprile 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del Rapporto Ambientale e relativi elaborati cartografici, della sintesi non tecnica e del documento di Valutazione di Incidenza redatti, per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014.

Considerato che:

il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006;

nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:

- l'Autorità procedente è la Regione Puglia - Servizio Caccia e Pesca;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

- l'organo competente all'approvazione è il Consiglio regionale, ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale n. 27 del 13 agosto 1998 e smi.

il PFVR, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura 2000 nell'area interessata coincidente con l'intero territorio della Regione Puglia; ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008), la Valutazione Ambientale Strategica comprende la procedura di Valutazione di Incidenza;

L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza è il Servizio regionale all'Ecologia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii., relativamente "i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori".

## 1. Esiti della consultazione

La fase di consultazione preliminare (scoping), volta a condividere con le autorità con competenze ambientali la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (d'ora in poi RA) e il loro

livello di dettaglio, è stata avviata dall'Autorità procedente con la nota prot. n. 2759 del 3/08/2012, di trasmissione del Rapporto preliminare del PFVR. La condivisione del documento di scoping con le autorità interessate, con lo scopo di ricevere contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto Ambientale, è avvenuta in occasione della "Conferenza di Valutazione del Rapporto preliminare", il 3/9/2012 e nell'incontro pubblico, tenutosi in un momento successivo nella medesima data. La documentazione è stata pubblicata sul portale della Regione Puglia e la formulazione dei contributi da parte delle autorità è stata facilitata dalla somministrazione di un apposito questionario a risposta guidata. Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è stato coinvolto anche il pubblico interessato cioè diverse associazioni, organizzazioni e gli ordini professionali. All'incontro del 3/9/2012 hanno partecipato numerosi enti ed associazioni, alcune delle quali hanno anche risposto al questionario o inviato note con proprie considerazioni. Nel capitolo 1 del Rapporto ambientale sono riportate alcune di queste e le controdeduzioni dell'Autorità procedente.

In seguito alla deliberazione di presa d'atto della Giunta Regionale n. 773 del 23 aprile 2013 il Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati depositati per 60 giorni presso gli uffici dell'Autorità Procedente, delle Province e resi disponibili sul portale della Regione Puglia. Di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP n. 71 del 23/05/2013) ed è stata inviata una comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale nonché al pubblico interessato in precedenza coinvolto.

Durante il periodo di deposito sono pervenute 9 osservazioni, ognuna delle quali piuttosto argomentata, da parte dei seguenti enti: Provincia di Bari - Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale, WWF Puglia CNS Onlus, Pro-Natura, Nardò Technical Centre, Centro Studi Beccaccia, LIPU, Bellifemine recycling srl, sigg. Mancini Massimo, Lanzillotta Vito Onofrio e Pinto Cesidio, Corpo Forestale dello Stato e Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Gli argomenti oggetto delle osservazioni sono così di seguito sinteticamente elencati:

- richiesta di approfondimenti relativamente:
- agli habitat seminaturali (antropizzati),
- alle specie animali presenti nelle "Liste Rosse" di LIPU e WWF di interesse conservazionistico ma che risultano cacciabili,
- alla tematica del munizionamento e dell'inquinamento da piombo ai fini dell'elaborazione di specifiche misure di prevenzione o mitigazione, anche in relazione all'avvelenamento da piombo dei rapaci necrofagi nelle aree umide e alle aree di nidificazione
- all'esame dei singoli Piani di Gestione già approvati e valutazione della coerenza degli stessi con il PFVR
- alla tutela della lepore italiana, a rischio di estinzione a causa dei prelievi venatori
- agli studi sulle dinamiche delle popolazioni ai fini dell'analisi matriciale
- ai dati qualitativi e quantitativi relativi alle popolazioni presenti in Puglia, compresa un'analisi dei trend.
- alla valutazione degli impatti ambientali derivanti dall'utilizzo dei mezzi di trasporto in relazione ai comparti suolo, aria, biodiversità, etc..
- agli aspetti ambientali dei nuovi istituti (ZAC, Aziende faunistico-venatorie, Aziende Agrifaunistico-venatorie e Centri privati di riproduzione della fauna),
- al calcolo della superficie agro-silvo-pastorale prendendo in considerazione tutte le aree utili ad eccezione di quelle espressamente indicate, escludendo, ad esempio, dal territorio destinato all'attività venatoria, tutte le aree con impianti eolici e fotovoltaici.
- all'efficienza delle strutture della caccia a livello regionale e provinciale ed ad un'analisi dei costi e delle risorse necessarie per l'attuazione del piano
- all'impatto sull'agricoltura derivante dalle procedure di popolamento ed immissione della fauna al fine del contenimento di sperpero di denaro.
- alla Valutazione d'incidenza

- richiesta di inserimento:
- in elenco e cartografia delle aree boscate percorse dal fuoco,
- dell'elenco dei divieti prescritti dal R.R. n. 28/2008, (aggiornamento del R.R. 15/2008) relativo alle misure di conservazione delle ZCS e ZPS, da inserire nei calendari venatori regionali e nei piani faunistico-venatori
- alla descrizione dei SIC della Terra di Bari relativa alle zone protette "Bosco Difesa Grande", "Bosco di Mesola" e "Murgia di Sud-Est"
- delle misure di compensazione con quelle messe in atto dai singoli ATC
- nell'elenco delle specie cacciabili quello delle specie "SPEC"
- della cartografia aggiornata con indicazione dei confini di tutti gli istituti, gli atti e i regolamenti istitutivi (al fine di definire gli impatti esistenti/attuali) e le loro eventuali interferenze con le aree di interesse naturalistico
- di proposte specifiche per la tutela della beccaccia nei calendari venatori e nei piani faunistici
- delle soluzioni alternative.

- richiesta di:

- cancellazione dell'az. Sabini dall'elenco delle Aziende Agrituristiche Venatorie della Provincia di Bari, ai sensi della D.G.R. 30 giugno 2009, n.1115
- esprimere un giudizio di congruità che tenga conto del numero, della superficie e della effettiva connessione degli istituti pubblici di protezione della caccia con i siti tutelati
- chiarire le competenze previste per il monitoraggio dei vertebrati
- destinare non meno del 30% del territorio agro-silvo-pastorale ad aree protette
- istituzione di un'oasi di protezione intorno all'Oasi Lago Salso di Manfredonia
- esclusione della perimetrazione dell'Oasi di protezione "Masseria Donna Teresa/Autopista ex FIAT" dalle previsioni del Piano, per incompatibilità della zona con le caratteristiche tipiche delle aree protette
- prevedere già in fase ex ante l'identificazione su web gis cartografico regionale di tali aree esistenti, proposte e revocate e prescrivere che almeno l'attuazione del Piano preveda appunto la implementazione degli istituti confermati su webgis
- rettifica dell'Azienda ATV "Monte Alvaro" (FG), per presenza di superficie percorsa dal fuoco, e dell'Azienda ATV "Sabini srl" in ago di Altamura e Grumo Appula (BA), in virtù della sentenza TAR per la quale si è preso atto con DGR 1115/2009.
- esclusione della perimetrazione delle aree di proprietà della Società Bellifemine Recycling srl dall'Oasi di protezione "Torre Caldano", in quanto le aree stesse sono da tempo occupate da insediamenti industriali,
- revisione dell'Oasi di Protezione denominata "Castello di Marchionne", presentata al sindaco di Castellana Grotte, di cui è approvata la nuova perimetrazione con del. C.P. n. 4 del 05/02/2013
- revisione della ubicazione delle riserve naturali statali di "Foresta Umbra" e "Falascone" riportate nelle figure Fig. 4.6.1.F e Fig. 4.6.1.G nel Rapporto Ambientale.
- verifica della distanza minima tra l'azienda faunistico-venatoria "Valle San Floriano" e la Riserva Naturale Statale "Masseria Combattenti",
- istituire di una nuova ZRC, denominata "Taverna Vecchia", ubicata in agro di Andria ed estesa per 567,01 Ha e revocare della ZRC denominata "Il Capitolo" ubicata in agro di Canosa e Minervino con superficie di 1370 Ha

Dette osservazioni, in base alle valutazioni effettuate dalla Autorità Procedente, sono state sintetizzate in una apposito elaborato e trasmesse con nota prot. n. 3564 del 4/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10344 del 5/11/2013. Le stesse sono state opportunamente prese in considerazione e l'accoglimento o meno è stato motivato. In molti casi sono stati prodotti documenti aggiuntivi a completamento del RA, mentre in alcuni l'Autorità procedente ha precisato che, sebbene

non accoglibile, “l’osservazione prodotta è ritenuta importante in quanto pone le basi per la definizione di indirizzi per la redazione dei futuri Piani, nonché per attivare studi e monitoraggi specifici, come indicato nelle misure di mitigazione e compensazione del RA” o altresì che “in questa fase appare di difficile proponibilità quanto osservato, nonché la sua inutilità alla luce della imminente scadenza del PFVR stesso. Si ritiene che tale aspetto debba essere oggetto di approfondimento nella redazione dei nuovi Piani Provinciali, nonché in quello di coordinamento rappresentato dal Piano Regionale.”

Degli esiti di suddetta fase di consultazione nonché delle modalità con cui tali esiti sono stati integrati nei documenti di piano o delle eventuali motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti, l’organo competente all’approvazione del Piano in oggetto dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del Decreto. Il Rapporto Ambientale definitivo dovrà contenere anche la documentazione integrativa prodotta a seguito del recepimento di dette osservazioni.

Inoltre, in considerazione dell’imminente scadenza del Piano cui il presente parere si riferisce, si ritiene opportuno che le osservazioni, pervenute nella fase di consultazione e che la stessa Autorità procedente ha ritenuto utili ai fini della redazione dei Piani Faunistici Provinciali e/o dei Calendari Venatori del prossimo quadriennio, siano organicamente riepilogate in “indirizzi” (o in ogni modo definiti) e siano tenute in debito conto nella redazione del prossimo Piano e/o dei futuri Calendari. Inoltre si ritiene fondamentale, da parte delle Province, nella fase di redazione delle nuove proposte di Piani Provinciali, un adeguato coordinamento, anche mediante tavoli tecnici, fra le strutture provinciali competenti per la redazione dei suddetti piani e quelle competenti alla pianificazione territoriale e alla tutela e valorizzazione dell’ambiente. Tale forma di coordinamento si ritiene particolarmente utile nell’istituzione di nuove Oasi o altri istituti faunistici, nella redazione dei relativi studi d’Incidenza e nell’analisi di coerenza con i PTCP e con i piani delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000, ciò anche al fine di valutare puntualmente l’incidenza, diretta e indiretta, degli istituti e degli ATC sulle aree protette, sui siti della rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Provinciale, nonché eventualmente indicare ulteriori disposizioni per la loro tutela al fine di mitigare o compensare dall’attività venatoria e faunistica prevista. La Giunta Provinciale, nella formulazione della proposta di Piano al competente Consiglio Provinciale secondo le previsioni dell’art. 10 c. 2 della LR 27/1998, dovrà dare atto di tale coordinamento.

## 2. Attività tecnico-istruttoria

L’attività tecnico-istruttoria, al fine del rilascio del parere motivato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006, è stata effettuata sulla documentazione così come trasmessa con nota prot. n. 1557 del 16/3/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5207 del 31/5/2013 e integrata con nota prot. n. 1754 del 29/5/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5539 del 7/6/2013, sulle osservazioni pervenute durante il periodo di deposito del Piano, sulle controdeduzioni effettuate e sulle modifiche al Piano, così come riassunte nella tabella trasmessa con nota prot. n. 3564 del 4/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10344 del 5/11/2013.

## Valutazione del Piano e del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 è stato valutato con riferimento ai principali contenuti indicati dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell’istruttoria espletata.

### 2.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano

“Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) rappresenta uno strumento di coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali ed è lo strumento tecnico attraverso cui la Regione Puglia assoggetta il proprio territorio Agro-Silvo-Pastorale a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata. Il Piano, di durata quinquennale, recepisce gli studi ambientali effettuati dalle singole Province necessari all’individuazione dei territori destinati alla protezione, alla riproduzione della fauna selvatica, a zone a gestione privata

della caccia e a territori destinati a caccia programmata. Inoltre il PFVR, nella parte di natura regolamentare, traccia i criteri e gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia venatoria" (Rapporto Ambientale - d'ora in poi RA - pag. 14)

Gli obiettivi del piano di cui all'articolo 1 della L.R. 27/98 sono:

- a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull'intero territorio regionale, mediante l'istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire l'incremento naturale della fauna selvatica;
- b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;
- c) disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;
- d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica;
- e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;
- f) adottare le opportune iniziative e le misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della Puglia;
- g) promuovere e adottare studi e indagini di interesse faunistico- ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;
- h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e all'allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;
- i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull'intero territorio regionale. (...)

Le azioni generali, finalizzate al raggiungimento dei predetti obiettivi, riguardano:

- a) criteri per l'attività di vigilanza;
- b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
- c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'INFS;
- d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
- e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
- f) criteri di gestione delle oasi di protezione;
- g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento." (RA pag. 220-221)

Il piano si struttura in cinque parti (Titoli):

1. il primo riguarda le linee generali, ovvero "le finalità del Piano relative all'istituzione delle aree di protezione della fauna ed ai criteri per la sostenibilità delle misure di salvaguardia da adottare". In particolare viene indicato il "computo della superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.)",
2. il secondo riporta "le norme istitutive e attuative ... In particolare, per ciascun Istituto del Piano, è indicato il soggetto gestore, la finalità della protezione da attuarsi e la superficie occupata per ciascuna Provincia specificando lo stato amministrativo degli Istituti". Pertanto sono indicate le aree da confermare, ampliare, creare e revocare per i seguenti istituti:

- a. Oasi di protezione: “gestite dalle Province, rappresentano zone utili al rifugio, sosta e riproduzione della fauna selvatica e migratrice; inoltre possono essere utilizzate in programmi di reintroduzione di fauna stanziale.”
- b. Zone di ripopolamento e cattura: “gestite dalle Province e destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa da utilizzare per l’immissione sul territorio destinato a caccia programmata”
- c. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale: “gestite dalle Province entro cui attuare iniziative di immissioni di selvatici ai fini di reintroduzioni, oppure destinandole, in fase sperimentale di studio e ricerca, alla produzione naturale di fauna selvatica per poi catturarla ed immetterla in altri territori”
- d. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale: “gestiti da impresa agricola singola, consortile o cooperativa, in cui è vietata l’attività venatoria ed è consentita la cattura di fauna allevata appartenente a specie cacciabile da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.”
- e. Zone addestramento cani: “gestite da associazioni venatorie, cinofile ovvero imprenditori agricoli singoli o associati, in cui sono consentite attività cinofile. Tali attività vengono distinte in allenamento, addestramento, gare cinofile e prove cinofile, ciascuna con una propria regolamentazione. In particolare le aree dove si addestrano cani senza l’abbattimento di fauna vengono definite zone di tipo A, mentre quelle dove è ammesso l’abbattimento sono definite zone di tipo B. In queste zone è prevista l’immissione di fauna allevata in batteria”
- f. Aree Protette istituite per effetto di altre leggi o disposizioni: “sono le aree protette istituite per effetto di altre leggi, sottratte all’attività venatoria, facenti parte del 20%-30% di territorio agro-silvo-pastorale previsto dall’art. 9 comma 3 L.R. 27/98. Nel calcolo di dette superfici vengono riportate anche i fondi chiusi e le aree percorse dal fuoco, precluse all’attività venatoria e ricadenti nei territori destinati a caccia programmata”. La superficie totale è pari al 24,64% del territorio agro-silvo-pastorale.
3. il terzo definisce i “criteri di regolamentazione relativi all’istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie. Si stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale può essere destinato per il 5% ad aziende faunistico-venatorie e per un altro 5% ad aziende agro-turistico-venatorie. Le prime, senza fini di lucro, sono preposte alla conservazione dell’ambiente naturale e della fauna selvatica, le altre sono istituite al fine di impresa agricola e turistica, quindi possono sorgere in territori di scarso rilievo ambientale e faunistico o in aree ad agricoltura svantaggiata.”
4. il quarto regola “i territori destinati alla caccia programmata. In particolare istituisce gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per ciascuna provincia e sancisce, attraverso i regolamenti regionali n.3/1999 e n.4/2004, i compiti delle Province nella gestione dell’attività venatoria e dei Comitati di Gestione per la gestione del territorio per fini faunistico-venatori ... stabilisce, inoltre, i criteri per l’utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia. In particolare vengono definite le modalità per l’assegnazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionali, dovute ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell’ambiente”.
5. il quinto riporta:
1. “criteri per l’attività di vigilanza, coordinata dalle Province competenti per territorio;
  2. misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l’accoglienza della fauna selvatica;
  3. misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, sentito l’ISPRA;
  4. criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
  5. criteri di gestione delle oasi di protezione;



## 6. criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.”

I piani provinciali, che il piano regionale ha il compito di coordinare, individuano:

- “a) territori destinati a protezione;
- b) territori destinati alla riproduzione della fauna selvatica;
- c) territori destinati a gestione privata della caccia;
- d) territori destinati a caccia programmata.

I piani suddetti indicano inoltre:

- i criteri per la determinazione del contributo in conto danni in favore dei proprietari e/o conduttori dei fondi rustici, arrecati dalla fauna selvatica stanziata alle produzioni agricole sui terreni vincolati in Zone di oasi, Zone di ripopolamento e cattura e Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e per danni arrecati dalla fauna selvatica stanziata e attività venatoria negli ATC;
- i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e/o conduttori dei fondi rustici che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle Zone di Oasi e Zone di ripopolamento e cattura.

I Piani provinciali, inoltre, in ottemperanza della L. 157/92, elencano le aree protette istituite per effetto di altre leggi, ovvero, parchi nazionali, regionali e riserve naturali.” (RA pagg. 14-20).

A pagg. 15 e 21 del RA si fa presente che nella stesura del Piano “si è fatto riferimento alle province pugliesi non escludendo la BAT, ma comprendendo, come stabilito dagli Uffici regionali all'avvio della procedura di VAS, la provincia BAT all'interno dei territori delle province di Bari e Foggia, atteso che la procedura attivata fa riferimento ad un Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato prima della operatività della BAT”.

Il PFVR si attua mediante:

- il relativo regolamento di attuazione, di durata quinquennale; esso deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi e non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Regolamento Regionale di “Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014” è stato approvato con DGR n. 1347 del 28.07.2009.
- il programma annuale regionale che viene approvato entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale. (art. 9 co. 15 della L.R. 27/98). Il suddetto programma ai sensi del co. 16 dello art. 9, prevede:
  - a. al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
  - b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni provincia;
  - c. alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata, detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
  - d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. detta quota, ricompresa tra il 50% ed il 100% della tassa di concessione regionale, non può superare il 50% per i residenti in regione. i relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.
- il calendario venatorio regionale annuale predisposto sulla base delle proposte formulate dalle Province e dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all'art. 5, è deliberato entro il 15 giugno di ogni anno dalla Giunta regionale, sentiti l'I.N.F.S. e la Commissione consiliare permanente competente.

(art. 33 co. 1-2 della L.R. 27/98). Il succitato calendario ai sensi del co. 3 dello art. 33, stabilisce:

- a. le specie di mammiferi ed uccelli cacciabili nei periodi consentiti;
- b. il numero massimo di giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;
- c. il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;
- d. il carniere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell'A.T.C.;
- e. i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;
- f. le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.

Nella L.R. n. 27 del 1998 sono previsti diversi tipi di piani (es. di intervento, di assestamento, di abbattimento, di cattura e di gestione) e programmi (es. di valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione naturale, all'immissione della fauna selvatica). Tuttavia non è chiarito in che modo essi si coordinano o meno con il PFVR.

SI PRESCRIVE di esplicitare nella Dichiarazione di Sintesi le modalità con cui il PFVR si coordina con gli strumenti sottordinati di pianificazione/programmazione previsti dalla LR 27/1998 esplicitando, in coerenza con la normativa regionale (L.R. 44/2012 e LR 11/2001), le modalità con cui dovranno essere effettuate le relative ed eventuali valutazioni ambientali (verifica di VAS e VInCA).

## 2.2. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

L'analisi della coerenza esterna (capitolo 3 del RA) ha considerato gli indirizzi derivanti dalle politiche di livello internazionale e comunitario, la normativa nazionale e regionale di settore ed ambientale e gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale in materia ambientale.

Sono stati presi in considerazione:

- Convenzione di Parigi (18 ottobre 1950) per la conservazione degli uccelli.
- Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971) sulle zone umide di importanza internazionale.
- Convenzione di Bonn (23 giugno 1979) sulla conservazione e gestione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica.
- Convenzione di Bonn (23 giugno 1979) sulla conservazione e gestione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica.
- Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla biodiversità
- Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Febbraio 2008) Commissione Europea.
- Decisione n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 sul Sesto programma di azione comunitario per l'ambiente 2001-2010.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree protette"
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"
- D.M. 5 luglio 2007 "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".
- D.M. 5 luglio 2007 "Elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE"

- D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale”.
- L.R. 13 agosto 1998 n.27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria.”
- L.R. 24 luglio 1997 n. 19 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.”
- Regolamento Regionale 16 novembre 2001 n. 9 “Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento”
- Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n. 5 “Approvazione regolamento Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di Istituzione, Gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica”.

I Piani e programmi sovraordinati o di pari livello, e dunque di livello regionale, dei quali sono state valutate le possibili interrelazioni, positive e negative, con il PFV, sono:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico - Paesaggio (PUTT/P)
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
- Piano Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)
- Piani Territoriali di Coordinamento delle Province pugliesi
- Aree Protette (Parchi nazionali, regionali ed altre riserve, IBA) e le Zone S.I.C. e Z.P.S.

Il Rapporto Ambientale sottolinea l’ampia rispondenza degli obiettivi del PFVR con quelli dei piani sopraindicati. In merito ai PTCP si fa presente “Si osserva una sostanziale coerenza tra il PFVR e i singoli piano provinciali, anche se si deve segnalare la necessità in futuro, allorché verranno approvati tutti i singoli PTCP, di rivedere alcuni aspetti dei prossimi piani faunistico-venatori, per tenere in conto soprattutto le nuove aree naturali protette e le strategie di espansione della naturalità che vengono sempre più proposte nei vari PTCP delle singole province.” (RA pag. 46)

Ad ogni modo si ritiene che tale analisi avrebbe dovuto considerare anche i seguenti piani:

- Piano Regionale per la Tutela dell’Ambiente (PRTA)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
- Piani di gestione delle aree protette e dei Siti Rete Natura 2000.

Le osservazioni pervenute durante la consultazione hanno interessato anche alcuni aspetti relativi alla coerenza esterna del piano. L’Autorità procedente ha elaborato opportune considerazioni e integrazioni di cui a di cui alla nota prot. n. 3564 del 4/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10344 del 5/11/2013, del Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia.

**PERTANTO SI PRESCRIVE** di integrare il RA con quanto riportato nella suddetta nota con cui sono state controdedotte le osservazioni presentate.

### 2.3. Analisi del contesto ambientale

Gli aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e le criticità ambientali esistenti sono affrontati nel capitolo 4 del Rapporto Ambientale. L’analisi ambientale ha preso in considerazione prevalentemente la componente “Biodiversità” sia dal punto di vista naturalistico che faunistico.

Al paragrafo 4.6 è descritto dettagliatamente il territorio pugliese per regioni omogenee: Puglia Settentrionale (il Gargano, il Tavoliere, il Subappennino Dauno), Puglia Centrale (Alta Murgia, Terra delle Gravine, Fascia Costiera Terra di Bari/Dune, Murgia dei Trulli, Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, Lama Balice, Fascia Dune Costiere Torre Canne Torre San Leonardo), Puglia Meridionale

(Costa Brindisina e Lecce, Costa Meridionale, Serre Salentine, Costa Jonica). Da tale analisi si evince:

- presenza di aree caratterizzate da elevate pressioni di origine antropica (aree agricole, poli industriali e portuario, zona estrattive ecc.) con la presenza di attività produttive notevoli, per estensione e intensità delle perturbazioni ambientali da esse create.
- presenza di biotopi di notevole importanza naturalistica, sia a livello locale che nazionale ed internazionale, per la presenza dei quali sono state istituite altrettante tipologie di aree e siti protetti a diversi livelli.
- territorio particolarmente vocato alla presenza di specie rare e localizzate, anche ricchi di vegetazione boschiva matura, quali carnivori, ungulati, uccelli acquatici, rapaci, picchi, anfibi ecc.

Al paragrafo 4.7 si prendono in esame le principali specie oggetto di caccia in Puglia e quanto dettato dal calendario venatorio 2012-2013.

Tuttavia tale analisi, seppur corposa nella mole, appare invece piuttosto generica negli aspetti più pertinenti l'esercizio della attività venatoria o legati al miglioramento ambientale o all'immissione di fauna selvatica, che invece avrebbero consentito di evidenziarne le relative criticità e potenzialità e di conseguenza determinare o giustificare le opportune scelte del piano (ad es. densità venatoria, diffusione del bracconaggio, uso dei mezzi di trasporto, sensibilità dei cacciatori, numero e consistenza delle immissioni, rischio di inquinamento genetico, formazione degli operatori, disponibilità economica, danni all'agricoltura, interventi faunistici e di miglioramento ambientale messi in atto, incidenti stradali derivanti dal transito della fauna selvatica, disturbi alla fauna selvatica o alla flora derivanti dalla pressione antropica (strade, pratiche agricole, insediamenti, ecc.), interferenza delle attività faunistiche-venatorie con gli impianti di energia rinnovabile, ecc.)

Come ribadito al precedente paragrafo 1 tali considerazioni dovranno costituire gli "indirizzi" su cui dovranno essere elaborati gli studi relativamente alla Pianificazione del prossimo quadriennio.

#### 2.4. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

In merito al punto e) dell'All. IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii nel paragrafo 5.2 del Rapporto Ambientale, nell'ambito dell'analisi di coerenza interna del piano, sono stati elencati i seguenti "obiettivi ambientali" del piano riferiti agli ambiti d'influenza individuati (Natura e biodiversità, Attività agricole e forestali, Sicurezza pubblica):

- Protezione e tutela della fauna selvatica
- Razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale regionale
- Tutela degli ambienti con specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale
- Rispetto dei criteri e delle linee guida per la gestione dell'attività venatoria compatibile con le risorse ambientali.
- Riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole
- Controllo degli inquinanti sui terreni agro-forestali per favorire presenza della fauna selvatica sul territorio
- Salvaguardia dei boschi per prevenzione incendi e favorire accoglienza della fauna selvatica
- Gestione delle specie attraverso istituzione delle oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.
- Limitazione uso di munizioni a piombo in accordo con le specifiche norme vigenti (R.R. 15/2008).

L'analisi di coerenza interna è stata effettuata con l'utilizzo di due matrici:

1. La prima relazione gli "obiettivi ambientali" del piano e gli strumenti di attuazione del PFVR, e rileva "una buona correlazione tra le azioni individuate dal Piano e gli obiettivi ambientali del Piano stesso"
2. La seconda "correla gli obiettivi tematici specifici, riportati nel paragrafo relativo ai contenuti del PFVR, con quelli ambientali del Piano stesso ...

I risultati delle analisi matriciali condotte portano alla conclusione che l'attuazione del piano regionale può contribuire positivamente alla gestione faunistico-venatoria del territorio, in quanto la componente ambientale (suolo, flora e fauna), su cui il piano maggiormente incide, risulta tutelata attraverso forme di gestione del territorio partecipate e sostenibili che concorrono al raggiungimento della giusta cooperazione tra i settori dell'agricoltura, caccia e protezione dell'ambiente.”

Si ritiene che gli obiettivi prima esposti possano essere altresì integrati dai seguenti obiettivi di sostenibilità ricavabili dalla normativa disponibile:

- arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre il tasso di perdita di biodiversità - SSS,
- promuovere interventi di conservazione e recupero degli ecosistemi
- aumentare del territorio sottoposto a protezione, promuovendo corridoi di interconnessione ecologica
- tutelare del patrimonio agricolo e forestale
- recuperare i rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie o l'uso di rifiuti come fonte di energia - Dir. 2006/12,
- proteggere, gestirne e pianificare i paesaggi - CEP,
- promuovere strutture e sistemi per la gestione e la valorizzazione delle risorse locali
- promuovere un turismo completamente integrato con lo sviluppo economico locale con la finalità di contribuire positivamente allo stesso migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali.

Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii si dovranno illustrare altresì come tali obiettivi possano trovare correlazione con le azioni del Piano.

## 2.5. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

In merito all'analisi delle alternative al PFVR, nel paragrafo 5.3 del RA si precisa prioritariamente che “il PFVR coordina ...le risultanze degli studi effettuati da ciascuna provincia cercando di renderne omogenee le prescrizioni e le finalità previste. Al fine di effettuare una verifica di efficacia del Piano in termini di sostenibilità ambientale” è stato “effettuato ora un confronto tra la proposta di Piano e l'alternativa zero (ossia la non applicazione del PFVR), nonché altre alternative (l'alternativa 1 e assunta con l'attuazione del nuovo PFVR).”

Di seguito si riportano le conclusioni di tali analisi che tuttavia non sono state accompagnate ai dati a cui detti risultati si riferiscono.

In merito all'alternativa 0 si “lascia la situazione attuale alla natura e l'evoluzione della stessa avverrebbe secondo l'andamento delle restanti variabili agenti sul territorio; le criticità emerse dalla precedente pianificazione (altre annualità) o quelle segnalate dallo stesso rapporto Ambientale non vengono affrontate e risolte, con il rischio di un loro peggioramento nel tempo.” L'analisi matriciale evidenzia numerose criticità legate a tale alternativa: frammentazione degli ecosistemi, diminuzione biodiversità, impatto dell'attività venatoria non regolamentata sul territorio, perdita conservazione habitat e specie protette, impatto sul sistema economico produttivo del settore agricolo, contaminazione suolo, sottosuolo, falda, impatto sulla flora, avvelenamento specie acquatiche, rischio correlato alla catena alimentare.

Il confronto con l'alternativa 1, cioè del Piano così come proposto, “consente di affermare che l'attuazione del Piano, facendo prevedere uno scenario complessivamente migliore, e da preferirsi... L'analisi.. ha peraltro consentito di verificare l'assenza di possibili effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale e dall'osservanza delle misure in esso contenute. Per questo motivo non si ravvisa la necessità di elaborare ulteriori alternative al Piano, diverse da quelle effettivamente scelte.”

L'alternativa 2 “prevede l'elaborazione di un nuovo piano faunistico-venatorio superando l'attuale Piano oggetto di

valutazione, partendo dai risultati ottenuti con il precedente. Per “elaborazione” di un nuovo PFVR si

intende l'aggiornamento e l'analisi dei nuovi dati, e l'elaborazione di soluzioni idonee ad affrontare le diverse problematiche oggetto del PFVR stesso. Sarebbe però controproducente sotto il profilo della razionalità e richiederebbe tempi lunghi, generando di fatto le conseguenze associabili all'alternativa 0". Tuttavia in merito a tale ultima alternativa, l'analisi "considera questa ipotesi nella misura di suggerimento per la predisposizione del nuovo Piano, in quanto la mutata situazione delle diverse specie in regione richiedono nuove soluzioni quali:

- definizione di nuove linee programmatiche per la gestione razionale delle specie oggetto di prelievo venatorio;
- proposta di misure di conservazione e tutela delle specie sensibili;
- analisi delle emergenze riguardanti la gestione di siti di elevato valore naturalistico e paesaggistico (Rete Natura 2000).

Il prossimo Piano Faunistico-Venatorio regionale potrà avere maggior tempo per la sua formazione, potrà prendere come riferimento i punti di forza e di debolezza di quello attuale, potrà fare tesoro degli errori attualmente commessi sotto il profilo procedurale e potrà, inoltre, essere elaborato tenendo in conto i nuovi studi, tra cui i PTCP provinciali e i piani di gestione delle aree protette e delle aree SC/ZPS. Potrà inoltre partire in linea con gli studi di Valutazione Ambientale Strategica e coinvolgere tutti gli attori comunque interessati alle tematiche del Piano."

Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii si dovranno illustrare come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano, alla luce delle alternative possibili che sono state individuate.

In coerenza con quanto in precedenza ribadito si utilizzino le considerazioni di cui a tale analisi per l'elaborazione di "indirizzi" per la prossima pianificazione.

## 2.6. Analisi degli effetti ambientali

Il Rapporto ambientale affronta l'analisi degli effetti del Piano in maniera piuttosto frammentata.

Al capitolo 5.4 viene riportata una rappresentazione matriciale, in cui "a ciascun obiettivo ambientale del PFVR corrisponde un'azione che viene valutata in funzione degli effetti prodotti sulle componenti coinvolte." (Paesaggio e Suolo, Natura e Biodiversità, Ambiente antropico, Interazione tra le componenti) "La matrice evidenzia come il raggiungimento degli obiettivi del PFVR inneschi una serie di effetti correlati che sono da ritenersi complessivamente positivi e migliorativi." Si evidenziano infatti per la maggior parte effetti potenzialmente positivi e un solo effetto potenzialmente negativo a carico della componente Natura e Biodiversità relativamente all'azione "Riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole".

Si precisa di seguito infatti che,"Gli effetti attesi concorrono al raggiungimento di molteplici obiettivi tra cui:

- Rendere l'attività venatoria compatibile con il mantenimento delle popolazioni delle specie, cacciabili e non cacciabili, interessate da azioni di conservazione;
- Assicurare che il prelievo venatorio non comporti una riduzione della consistenza numerica delle specie cacciabili evitando, in generale, un livello troppo elevato di sfruttamento delle risorse;
- Adottare sistemi di monitoraggio atti al mantenimento sostenibile delle popolazioni selvatiche senza incidere negativamente sul ruolo della specie nell'ecosistema;
- Promuovere nelle zone protette, in particolare nelle zone umide, il mantenimento degli equilibri degli ecosistemi attraverso l'uso di munizioni non tossiche, l'individuazione di limiti quantitativi alla caccia e l'adeguamento delle stagioni venatorie ai requisiti ecologici delle specie;
- Attuare le migliori strategie operative per la mitigazione dell'impatto della fauna selvatica sulle colture;
- Gestire le attività venatorie in maniera da evitare quei disturbi significativi sugli habitat che possano indurre modificazioni comportamentali quali ad esempio l'abbandono degli habitat stessi;
- Individuare le attività antropiche aventi impatto negativo sulla fauna selvatica e promuovere proposte di

mitigazione o rimozione degli impatti e attuare possibili misure di compensazione.”

In aggiunta il paragrafo relativo alle misure di mitigazione evidenzia genericamente le seguenti criticità che possono avere anche “un notevole impatto ambientale soprattutto sugli equilibri delle biocenosi animali”:

- “prelievo di fauna selvatica”
- “riduzione delle consistenze delle popolazioni naturali
- “immissione di specie o popolazioni alloctone”
- “disturbo derivante dal rumore, dalla presenza dei cani,” (RA pag. 232-233)

Inoltre, una descrizione delle criticità attuali attinenti al settore venatorio e gravanti sulle diverse componenti ambientali, si ritrova anche ai paragrafi dal 4.1 al 4.5, relativi all’analisi di contesto, che di seguito sinteticamente si riportano:

Aria, rumore e cambiamenti climatici

- l’effetto prodotto, in particolare sull’avifauna, dall’inquinamento acustico derivante dagli spari durante la stagione venatoria
- rumore provocato dalla grande diffusione di aerogeneratori sul territorio regionale

Acqua

- un impatto diretto sulla risorsa acqua relativamente all’inquinamento da piombo derivante dall’abbandono, peraltro vietato, delle cartucce
- possibile contaminazione della falde acquifere dovuta al piombo delle cartucce sparate dai cacciatori

Suolo

- contaminazione dovuta al piombo delle cartucce sparate dai cacciatori che, data l’assenza di legislazione specifica, non viene raccolto e riciclato, pur non essendo un materiale biodegradabile.

Paesaggio e Beni Culturali

- effetti indiretti in relazione a beni culturali diffusi nel paesaggio rurale, quali zone archeologiche e beni culturali rilevanti quali masserie o torri.

Infine, nell’elaborato relativo allo Studio d’incidenza, per cui si rimanda la successivo paragrafo, si espongono i diversi istituti e le relative criticità e rischi che potrebbero insorgere nell’attuazione delle attività ad essi connesse relativamente alla componente Natura e Biodiversità.

## 2.7. Valutazione di incidenza

Data la presenza di siti della Rete Natura2000, il Piano Faunistico Venatorio Regionale2009-2014 (PFV) è stato sottoposto alla Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 357/97 e ai sensi dell’art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’articolo 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia “Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica” (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008), la Valutazione Ambientale Strategica contiene al suo interno la procedura di Valutazione di Incidenza. Di seguito si riporta il parere di Valutazione di Incidenza relativo al Piano in oggetto.

Preliminarmente, si ritengono opportune le seguenti considerazioni:

Con nota prot. n. 8884 del 20/7/2009, “stante l’urgenza relativa all’approvazione del Piano, essendo lo stesso già stato adottato in Giunta Regionale Deliberazione n. 1045 del 23/06/2009 “Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014” ed avendo avuto il parere favorevole in II Commissione, nella seduta del

14/07/2009”, fu rilasciato dall’Ufficio regionale Parchi e Tutela della Biodiversità, allora competente per le valutazioni d’incidenza, il parere di valutazione d’incidenza del “Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014”, nonostante con nota 8451 del 10 luglio 2009 il competente Ufficio avesse rappresentato al Servizio Caccia la necessità di integrare quanto trasmesso con la documentazione necessaria per la valutazione appropriata relativamente ai Piani Faunistici Venatori delle province di Foggia e Bari e con apposita cartografia;

Con la citata sentenza n. 2755 del 10 maggio 2011 il Consiglio di Stato:

- riteneva che, valutando “tale carenza sotto il profilo intrinseco, ed isolatamente considerandola, ..., il giudizio che si può trarre è che la valutazione di incidenza, nei termini prescritti dal d.P.R. n. 357 del 1997, art.5, per le Province di Bari e Foggia sia sostanzialmente mancata”

- “Il potere sostitutivo non risulta essere stato attivato da parte della Regione: purtuttavia, si è ugualmente proceduto alla valutazione complessiva di incidenza ed alla approvazione del piano pur nella sostanziale assenza di valutazione di incidenza ambientale resa da parte delle due Province”

- “La carenza riscontrata vizia irrimediabilmente la procedura nella parte riguardante le due Province di Bari e Foggia, senza che sia possibile, come ipotizzato dalla difesa dell’appellata Regione, che ad essa si supplisca facendo riferimento alla valutazione complessiva espressa dalla Regione con il parere n. 8884/2009 (che appare mancante degli elementi valutativi riferibili alle due medesime Province)”;

Il Consiglio di Stato tuttavia, al fine di evitare di “privare il territorio pugliese di qualsiasi regolamentazione e di tutte le prescrizioni di tutela sostanziali contenute nel piano già approvato”, riteneva che fosse necessario “non statuire gli effetti di annullamento degli atti impugnati ... e di disporre unicamente gli effetti conformativi delle statuizioni della presente sentenza” nonché di disporre che gli atti del PFVR “conservino i loro effetti sino a che la Regione Puglia li modifichi o li sostituisca”.

Il PRVR ha pertanto esplicitato i suoi effetti dalla sua approvazione (21 luglio 2009) e i relativi strumenti attuativi sono stati emanati sino a quest’ultima stagione venatoria (Programma Venatorio Regionale 2013-2014 e Calendario venatorio 2013/2014).

Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve precedere l’approvazione definitiva del piano; tale procedura ha lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una particolare attività in relazione ai siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l’impatto e favorirne la conservazione, al fine, evidentemente, di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell’azione ambientale.

Nello Studio di Incidenza allegato al PFVR per ciascun istituto previsto dal Piano sono state valutate le caratteristiche, gli obiettivi, le azioni e l’incidenza sulle valenze ambientali e faunistiche connesse.

### Oasi di protezione

Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

Obiettivi: le oasi di protezione devono assicurare la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione e consentire la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

Azioni: nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.

Incidenza sui siti Natura 2000: l’istituzione delle oasi di protezione, in quanto zone interdette alla caccia, produce ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità.

L’istituzione delle oasi di protezione può considerarsi vantaggioso per il mantenimento, sia pur limitato alla fauna selvatica, della qualità generale dell’ambiente naturale regionale, pertanto non si ritiene pregiudizievole delle rilevanze naturalistiche presenti nelle aree SIC e ZPS.



### Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)

Le zone di ripopolamento e cattura sono aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale per la successiva cattura ed immissione sul territorio destinato a caccia programmata.

Obiettivi: produzione, incremento, irradiazione e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.

Azioni: divieto di ogni forma di esercizio venatorio, istituzione delle ZRC su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.

Incidenza sui siti Natura 2000: l'istituzione delle ZRC, interdette alla caccia, si rapporta positivamente agli indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 in termini di riduzione della perdita di biodiversità, salvaguardia e potenziamento della rete ecologica regionale. L'istituzione delle ZRC si ritiene concorra a preservare le valenze ambientali regionali se accompagnate dal rispetto dei criteri imposti sull'immissione della fauna, monitorando in particolar modo le introduzioni che, prevedendo immissione di fauna alloctona, potrebbero generare alterazioni significative degli habitat.

### Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Sono frazioni di territorio destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero.

Obiettivi: ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone il naturale stato selvatico.

Azioni: divieto di ogni forma di esercizio venatorio, cattura autorizzata delle specie stanziali protette, prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.

Incidenza sui siti Natura 2000: l'istituzione dei centri, interdetti alla caccia, si rapporta positivamente agli indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000, in termini di conservazione della biodiversità.

### Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Sono centri per la produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività cinofile.

Obiettivi: ripopolamento programmato di fauna cacciabile.

Azioni: divieto di ogni forma di esercizio venatorio, è tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.

Incidenza sui siti Natura 2000: l'istituzione dei centri, interdetti alla caccia, si rapporta positivamente agli indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 attraverso la regolamentazione dell'attività privata in materia venatoria.

Si ritiene che l'attività dei centri privati di produzione della fauna non incida negativamente sui siti ad alta valenza naturalistica in quanto, anche contemplando l'eventuale fuga di qualche esemplare allevato, non verrebbe compromesso l'habitat delle specie presenti nelle aree protette.

### Zone di Addestramento Cani (ZAC)

Si tratta di porzioni di territorio gestite da associazioni venatorie, cinofile ovvero imprenditori agricoli singoli o associati, in cui sono consentite attività cinofile; le possibili attività sono distinte in allenamento, addestramento, gare cinofile e prove cinofile, ciascuna con una propria regolamentazione.

Obiettivi: regolamentazione dell'attività cinofila con abbattimento della fauna.

Azioni: consentito l'abbattimento della fauna riprodotta in batteria che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.

Incidenza sui siti Natura 2000: l'istituzione delle ZAC si correla positivamente agli indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 nel perseguire la regolamentazione dell'attività privata in materia venatoria. Tuttavia, le attività svolte all'interno delle ZAC possono generare degli impatti sulle specie dell'avifauna: l'addestramento cani con sparo può causare disturbo alle specie ornitiche nel periodo di

riproduzione, o influenzare negativamente le rotte migratrici di particolari specie. Inoltre va considerato l'effetto generato dalle immissioni di specie di uccelli utilizzate nell'addestramento cani, che possono essere causa di profonde alterazioni nella fauna indigena.

#### Aziende faunistico-venatorie

Sono aziende senza fini di lucro preposte alla conservazione dell'ambiente naturale e della fauna selvatica.

Obiettivi: tutela naturalistica e faunistica, con particolare riferimento alla fauna acquatica ed appenninica.

Azioni: l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile. Le aziende devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro, mentre dalle aree protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione) la distanza dovrà essere di 300 metri.

Incidenza sui siti Natura 2000: l'istituzione delle aziende si correla positivamente agli indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 nel perseguire la regolamentazione dell'attività privata in materia venatoria, tuttavia si dovrebbe operare scongiurando il cosiddetto inquinamento genetico provocato dall'immissione incontrollata di avifauna diversa da quella autoctona che potrebbe avere ripercussioni sia all'interno del sito stesso che nel contesto territoriale. Le attività svolte all'interno degli Istituti privati potrebbero produrre impatti negativi se legati ad una gestione non razionale degli stessi.

#### Aziende agri-turistico-venatorie

Sono aziende istituite al fine di impresa agricola e turistica.

Obiettivi: promuovere lo sviluppo dell'impresa salvaguardando il contesto ambientale.

Azioni: autorizzare le aziende situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico o quelle coincidenti con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli. Le aziende devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro, mentre dalle aree protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione) la distanza dovrà essere di 500 metri.

Incidenza sui siti Natura 2000: l'istituzione delle aziende si correla positivamente agli indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 nel perseguire la regolamentazione dell'attività privata in materia venatoria, tuttavia, come per le aziende faunistico-venatorie, si dovrebbe operare scongiurando il cosiddetto inquinamento genetico provocato dall'immissione incontrollata di avifauna diversa da quella autoctona che potrebbe avere ripercussioni sia all'interno del sito stesso che nel contesto territoriale.

#### Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)

Territori destinati alla caccia programmata della fauna stanziale.

Obiettivi: individuare la superficie utile alla caccia ed i cacciatori ammissibili.

Azioni: regolamentazione della caccia attraverso l'attività di vigilanza dei Comitati di Gestione degli ATC sulle modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna stanziale e quello alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali.

Incidenza sui siti Natura 2000: l'istituzione delle ATC non produce alcuna incidenza significativa sugli habitat della rete natura 2000 presenti nel territorio regionale.

In generale si evidenzia che il Piano ha in sé finalità di tutela e miglioramento ambientale ed individua le linee generali e di indirizzo per la gestione faunistico - venatoria del territorio. Esso non modifica le aree e non può dare disposizioni diverse da quelle del Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/07 del 17/10/2007.

Tuttavia, sono evidenti possibili incidenze sulla fauna essendo l'attività venatoria direttamente connessa con il prelievo diretto delle specie di fauna, e possibili impatti indiretti relativi al disturbo, introduzione di specie, ecc. Infatti, anche se nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli

selvatici viene confermata la compatibilità dell'attività venatoria nei siti Rete Natura 2000 purché svolta nel rispetto di alcune precauzioni tra le principali problematiche derivanti dall'attività venatoria, definite dalla UE ("Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" non è possibile escludere criticità legate al il cosiddetto "rischio di confusione" e il cosiddetto "rischio di perturbazione". Con "rischio di confusione" viene indicata l'eventualità che talune specie, per cui la caccia è già chiusa, costituiscano oggetto di prelievi indiretti a causa della confusione con specie per le quali la caccia è ancora aperta mentre con "rischio di perturbazione" si intendono le perturbazioni dovute alle attività di caccia che inducono, la fauna a spendere la maggior parte della loro energia in spostamenti e fughe, a scapito del tempo dedicato alla loro alimentazione e riposo, in vista della migrazione. Tali rischi sono possibili soprattutto negli istituti "Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile" (ZAC), e "Aziende agri-turistico-venatorie" (AATV) in cui la normativa vigente consente le attività di caccia tutto l'anno. In particolare, le attività svolte nelle ZAC e AATV possono generare incidenze significative soprattutto sull'avifauna in quanto l'addestramento cani con sparo può causare disturbo alle specie ornitiche, principalmente nel periodo di riproduzione, o influenzare negativamente le rotte migratrici di particolari specie. Inoltre, le continue immissioni di specie di uccelli utilizzate nell'addestramento cani possono essere causa di profonde alterazioni nella fisionomia della fauna indigena, trattandosi il più delle volte di vere e proprie introduzioni, ossia di immissione di animali appartenenti a razze diverse da quelle autoctone, con possibili conseguenze di "inquinamento genetico".

Tutto ciò premesso, prendendo atto delle considerazioni espresse in seno al Consiglio, si ritiene che la presente Valutazione d'Incidenza, per sua natura preventiva, debba pertanto conformarsi nella sostanza a quanto espresso con nota prot. n. 8884 del 20/7/2009 dall'allora Autorità competente, che qui integralmente si richiama, tenendo conto delle ulteriori analisi sviluppate nello Studio d'Incidenza, prodotto attualmente dalla Autorità procedente regionale, e sopra sinteticamente richiamate, sempre che si garantisca il rispetto delle seguenti condizioni:

"L'attività venatoria venga svolta sul territorio della Regione Puglia nel rispetto dei seguenti divieti, in ottemperanza del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero 17 Ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 5, comma 1 del Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008:

- esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;
- esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;
- effettuare la preapertura dell'attività venatoria con esclusione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d'acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni dei corvidi è inoltre vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*). Sono comunque fatte salve diverse prescrizioni dell'Autorità di Gestione della ZPS;
- effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

- abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente (*Philomacuspugnax*), moretta (*Aythyafuligula*);
- svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso fino a scadenza della specifica concessione;
- costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;
- distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS."

## 2.8. Misure di Mitigazione

Il capitolo 5.5. del rapporto Ambientale affronta l'argomento relativo alle misure di mitigazione.

"In coerenza a quanto indicato nel paragrafo precedente, la proposta di misure contenitive indirizzate alla mitigazione e compensazione degli impatti derivanti dalla attività venatorie, possono essere ricondotte alle seguenti azioni:

- Monitoraggio costante delle densità faunistiche;
- Implementazioni di sistemi di protezione delle colture;
- Attività di divulgazione sull'uso dei sistemi di protezione delle colture presso gli agricoltori;
- Implementazione di sistemi di sicurezza quali: cartelli di segnalazione, riflettori, sovrappassi, recinzioni e sottopassi;
- Formazione e incremento della vigilanza;
- Formazione dei cacciatori;
- Segnaletica specifica per le aree di tutela e di protezione."

Nello stesso si precisa che "Il prelievo venatorio viene comunque compensato dalle aree naturali protette presenti sul territorio regionale, tra cui anche le Oasi di Protezione della Fauna previste dai PFV" e si riassumo di seguito le principali misure proposte:

1. prevedere "misure orientate a:

- mantenere le immissioni di lepore europea solo in aree lontane da aree protette dove è accertata l'assenza di lepore italica e accompagnare il piano di immissioni con un piano a lungo termine per la lepore italica;
- non prevedere alcuna altra forma di immissioni faunistiche di specie alloctone;
- precisare il divieto di utilizzo di fauna alloctona nei centri di produzione di fauna selvatica e nelle Zone Addestramento Cani e prevedere l'individuazione di popolazioni geneticamente compatibili con le popolazioni indigene del territorio regionale;...

2. prevedere eventuali programmi di controllo della fauna problematica siano basati su studi dettagliati che dimostrino l'effettivo ruolo delle popolazioni da controllare e verifichino gli effetti del controllo....

3. divieto di sparare ai nidi dei corvidi in periodo riproduttivo, perché alcuni nidi di corvidi abbandonati vengono colonizzati da gufi comuni e lodolai...

4. suggerire di attuare quanto segue:

- Sottoporre a Valutazione di Incidenza i piani di immissione in aree in cui potenzialmente possono verificarsi interferenze con siti Natura 2000.
- Effettuare il monitoraggio delle specie selvatiche nelle strutture faunistiche e nel territorio a caccia controllata.

5. Realizzare accordi di programma con le aree protette per la gestione congiunta di reintroduzioni di specie compatibili.

Tuttavia non è chiara la correlazione fra tali misure presenti nel Rapporto Ambientale e le azioni del piano.

Inoltre nello Studio d'Incidenza inoltre si propongono ulteriori misure di mitigazione, ma tuttavia non è

chiaro come questi si inseriscano nel Piano.

PERTANTO SI PRESCRIVE nella Dichiarazione di Sintesi, prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare evidenza dell'attuabilità di tali misure al fine di mitigare gli impatti e superare eventualmente le criticità rilevate.

## 2.9. Monitoraggio e indicatori

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive". Inoltre "Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio".

A tal fine nel capitolo 6 del Rapporto Ambientale è stato descritto il piano di monitoraggio previsto. L'obiettivo principale di tale monitoraggio è quello di "misurare l'efficacia e l'efficienza del Piano" attraverso l'uso di "una serie di indicatori prestazionali o di performance". Pertanto sono stati proposti "indicatori di stato riferiti alle specie della fauna selvatica che forniscono informazioni circa la composizione quali-quantitativa delle comunità presenti sul territorio analizzato", "indicatori di stato riferiti agli habitat che forniscono informazioni circa la disponibilità di habitat naturali idonei alla sopravvivenza e riproduzione delle specie animali" e infine "indicatori di risposta che sono calibrati sul tipo di azioni e misure definite dal Piano".

Si propone quindi un Piano di monitoraggio della fauna selvatica relativo alle specie oggetto di tutela dalla L. 157/92, un Monitoraggio della presenza di Lepre italiana nelle aree interessate dalle immissioni di Lepre europea, un Monitoraggio dei danni agro-silvo-pastorali provocati dalla fauna selvatica, un Monitoraggio epidemiologico della fauna selvatica e un Monitoraggio dei danni da incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.

Nello Studio d'Incidenza inoltre si propongono indicatori relativi al Monitoraggio delle consistenze delle specie di interesse attraverso censimenti, Monitoraggio della densità ottimale delle specie e andamento delle popolazioni, Monitoraggio del numero dei danni provocati all'agricoltura da fauna selvatica, Prelievi a campione nelle aree sensibili per la limitazione dell'uso di munizioni a piombo. Non è chiaro come questi si inseriscano nel piano prospettato nel RA.

Si rileva tuttavia che, nonostante il gran numero di indicatori proposti, non sono stati individuati indicatori in grado di dare conto degli aspetti critici pertinenti al Piano prima enunciati, e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, di cui al paragrafo 2.4., e dunque di permettere di verificare il raggiungimento o meno della sostenibilità ambientale e delineare le eventuali e necessarie azioni da intraprendere in fase attuativa.

La trattazione definisce i responsabili del monitoraggio (ATC, Province, Regione), le aree oggetto dell'indagine e la metodologia da adottare. Tuttavia non sono indicate le risorse, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori nonché la periodicità della produzione del rapporto illustrante i risultati della valutazione.

PERTANTO SI PRESCRIVE di perfezionare il set di indicatori proposto nelle Misure adottate in merito al monitoraggio, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come evidenziato, indicando le modalità di raccolta ed elaborazione e il target di riferimento, nonché la cadenza dei report sul monitoraggio e le modalità di comunicazione e pubblicazione degli stessi. Infine si delineino le eventuali e necessarie azioni da intraprendere alla luce dei risultati ottenuti anche in vista dell'emergente pianificazione faunistica venatoria del prossimo quinquennio.

## 3. Conclusioni

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (PFVR) con Valutazione d'Incidenza. Si richiamano tutte le prescrizioni ed indicazioni fornite e si rappresenta infine quanto segue.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "la VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto, auspicando il coinvolgimento dell'Autorità competente, rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano, anche in seguito a tutte le successive fasi dell'iter procedimentale (adozione, osservazioni, controdeduzioni, eventuali ulteriori pareri di Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti Territoriali interessati), nonché la valutazione della compatibilità delle modifiche apportate al Piano con quanto espresso nel presente parere motivato.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., "L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma".

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., "Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma". L'organo competente all'approvazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà, nei modi previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
- la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'Incidenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 di cui alla DGR 1/2010;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

#### "COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente del Ufficio  
Programmazione Politiche  
energetiche VIA e VAS,

#### DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parere motivato sul Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (PFVR) comprensivo di Valutazione d'Incidenza - Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Caccia e Pesca, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Caccia e Pesca;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla

Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio

Ing. C. Dibitonto

---

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

---